ore 15.00 - Sala A

* ***Ripudio e divorzio in Marocco, Tunisia ed Egitto. Casi particolari per l'ufficiale di stato civile e anagrafe*** **(Lorenzo Ascanio)**

Giovedì 17 Novembre
ore 10.00 - Sala A

* ***Ancora sugli stranieri: riflessioni sulle procedure in materia di cittadinanza, nascita e matrimonio*** **(Renzo Calvigioni, Mariarita Serpilli - a cura di Maggioli)**

ore 11.00 - Sala A

* ***Cremazione e dintorni: le più recenti leggi regionali in materia funeraria*** **(Graziano Pelizzaro)**

segreteria organizzativa:

a.n.u.s.c.a. s.r.l.

(socio unico **a.n.u.s.c.a.**
associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe
Ente Morale D.M.I. 19/07/1999)

Viale Terme 1056/A
40024 Castel San Pietro Terme (BO)
tel. +39 51 944641 r.a. - fax +39 051 942733
INTERNET: www.anusca.it – e-mail
segreteria@anusca.it
C.F. e P. IVA 01897431209

31° Convegno Nazionale ANUSCA

"150° DELL'UNITÀ D'ITALIA: la storia del Paese si intreccia con quella dei Servizi Demografici"

RICCIONE

14 - 18 Novembre 2011

PalaRiccione

Sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica

Patrocini:

Presidenza Consiglio dei Ministri
Ministero degli Affari Esteri
Ministero della Giustizia
Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione
Regione Emilia-Romagna
Regione Basilicata
Istituto Nazionale di Statistica
Associazione Nazionale Comuni Italiani
Comune di Riccione

Programma provvisorio

Lunedì 14 Novembre

Ore 21 - Serata di benvenuto - apertura del convegno

Martedì 15 Novembre

1° sessione - ore 9.00

Coordina: Alessandro Pansa

- ***Introduzione del Presidente Paride Gullini***
- ***Il 15 novembre 1865 nasce il primo Ordinamento dello Stato Civile: le sue tappe nell'Italia pre e post unitaria*** **(Maria Emanuela Marinelli)**
- ***L'evoluzione del sistema INA-SAIA*** **(Giovanna Menghini)**
- ***L'iscrizione dei cittadini stranieri: procedure*** **(Michela Lattarulo)**
- ***I termini e il contenzioso relativo ai procedimenti anagrafici: le novità*** **(Gerardo Caroli)**
- ***Identità del cittadino straniero e comunitario: riferimenti normativi e criticità operative per l'ufficiale d'anagrafe e di stato civile*** **(Antonella Valesio)**

2° sessione - ore 15.00

Coordina: Francesca Adelaide Garufi

- ***Iscrizioni e cancellazioni nella gestione dell'AIRE*** **(Anna Di Stefano)**
- ***La disciplina speciale della cancellazione anagrafica*** **(Paolo Morozzo della Rocca)**
- ***Tavola Rotonda:***
  Adempimenti per le iscrizioni anagrafiche degli stranieri: la collaborazione tra Anagrafe e Questura **(Enza Augelli, Nicola Corvino, Mariangela Remondini)**

Mercoledì 16 Novembre

1° sessione - ore 9.00

Coordina: Giovanna Menghini

- ***I nuovi profili interpretativi nel Massimario dello Stato Civile*** **(Rosalia Mazza)**
- ***La trasmissione degli atti di stato civile in modalità telematica: la piattaforma ECRN e la soluzione Usc@Net***
- ***La cittadinanza iure sanguinis: quali sviluppi dopo la sentenza Cass. 4466/2009?*** **(Marco Mellone - Tiziana Piola)**
- ***Paesi islamici e famiglia: quali prospettive per l'ufficiale di stato civile?*** **(Lorenzo Ascanio)**
- ***Il riconoscimento del figlio naturale da parte di madre coniugata: questioni controverse*** **(Luigi Balestra)**
- ***Validità ed efficacia degli atti di stato civile dei cittadini stranieri*** **(Roberta Clerici)**
- ***Aspetti procedurali sulla trascrivibilità degli atti dopo l'acquisto della cittadinanza italiana*** **(Renzo Calvigioni)**

2° sessione - ore 15.00

Coordina: Rosalia Mazza

- ***Il Libro Verde della C.E. Com. 747/2010 per promuovere la libera circolazione dei documenti pubblici e il riconoscimento degli atti di stato civile***
- ***Tavola Rotonda:***
  Coordina: Roberta Clerici
  La capacità al matrimonio del cittadino straniero **(Renzo Calvigioni, Silvia Cornetto, Roberta Clerici, Antonia De Luca)**
- ***Tavola Rotonda:***
  Coordina: Rosalia Mazza
  Legge 241/1990 e stato civile: questo matrimonio s'ha da fare? - Il procedimento amministrativo applicato allo stato civile **(Paola Lucchi, Liliana Palmieri, Tiziana Piola)**

Giovedì 17 Novembre

1° sessione - ore 9.00

Coordina: Paolo Guglielman

- ***Gli obiettivi del Gruppo di Lavoro istituito presso il Ministero dell'Interno per la semplificazione elettorale*** **(Ciro Trotta)**
- ***Ipotesi di reingegnerizzazione e digitalizzazione del procedimento elettorale e di tenuta e revisione delle liste, ivi compresa l'eventuale sperimentazione di voto e scrutinio elettronico*** **(Fabrizio Orano)**
- ***La trasmissione degli atti elettorali con strumenti telematici*** **(Giuseppe Castaldo)**
- ***La revisione delle liste elettorali - il progetto di informatizzazione e digitalizzazione del Comune di Modena*** **(Giulia Paltrinieri)**
- ***Il sistema INA SAIA nel 2012 - I nuovi dati. Affrontiamo le principali criticità*** **(Alessandro Francioni - Massimo D'Addio)**
- ***Censimento: risultati e criticità operative***

2° sessione - ore 15.00

- ***I riti funebri nelle comunità straniere in Italia. L'armonizzazione tra le tradizioni e la legge italiana*** **(Silvia Cornetto)**
- ***Tavola Rotonda:***
  Il censimento e le opportunità di investimento in conoscenza per i Comuni
- ***Question time sul Censimento: l'ISTAT risponde***
- ***Art. 46: la revisione post censuaria delle anagrafi***

Venerdì 18 Novembre

ore 9.00

- ***Tavola Rotonda:***
  Coordina: Sergio Santi
  ANUSCA risponde: gli esperti a disposizione per un botta e risposta con gli operatori

Manifestazioni Collaterali

Martedì 15 Novembre

ore 15.00 - Sala A

- ***L'amministrazione di sostegno e la legge n.6/2004*** **(Giovanni Pellacchia)**

Ore 15.00 - Sala B

- ***Pubblicità sui registri di stato civile delle convenzioni matrimoniali di cittadini stranieri*** **(Donato Berloco)**

ore 16.00 - Sala B

- ***Il possesso ininterrotto della cittadinanza: aspetti operativi e soluzioni al problema degli atti falsi*** **(Antonia De Luca, Nadia Patriarca, Tiziana Piola, Antonella Valesio)**

ore 17.00 - Sala B

- ***I trattati internazionali e le Sentenze della Corte di Giustizia: influenze sull'attività dell'ufficiale di stato civile*** **(Grazia Benini)**

Mercoledì 16 Novembre

ore 9.00 - Sala A

- ***La "nuova" carta di identità: problematiche e soluzioni*** **(Nicola Corvino, Liliana Palmieri)**

ore 10.00 - Sala A

- ***Il timbro digitale 2D-plus come volano alla circolarità anagrafica anche delle certificazioni tra Amministrazioni pubbliche***

ore 10.00 - Sala B

- ***Ancora sugli stranieri: riflessioni sulle procedure e gli adempimenti anagrafici*** **(Romano Minardi, Liliana Palmieri - a cura di Maggioli)**

ore 11.00 - Sala A

- ***Imposta di bollo e servizi demografici: fattispecie controverse e suggerimenti operativi*** **(Agostino Pasquini)**

XXXI Convegno Nazionale
Riccione, 14-18 Novembre 2011

Modalità di iscrizione e partecipazione

SOLUZIONE A: iscrizione + varietà ristorico + manifestazioni collaterali e pensione completa in hotel dal 14/11 al 18/11 al prezzo del 19/11 (IVA e 1/4 di vino e 1/2 acqua oneri inclusi)

HOTEL 4 STELLE:

- in camera singola ..... € 780,00
  per gli Enti iscritti ANUSCA ..... € 680,00
- in camera doppia (2 persone) ..... € 740,00
  per gli Enti iscritti ANUSCA ..... € 640,00

HOTEL 3 STELLE SUPER:

- in camera singola ..... € 740,00
  per gli Enti iscritti ANUSCA ..... € 640,00
- in camera doppia (2 persone) ..... € 700,00
  per gli Enti iscritti ANUSCA ..... € 600,00

HOTEL 3 STELLE:

- in camera singola ..... € 680,00
  per gli Enti iscritti ANUSCA ..... € 580,00
- in camera doppia (2 persone) ..... € 640,00
  per gli Enti iscritti ANUSCA ..... € 540,00

SOLUZIONE B:

- solo iscrizione ..... € 360,00
  per gli Enti iscritti ANUSCA ..... € 260,00

SOLUZIONE C:

- iscrizione + 4 coffee break ..... € 470,00
  per gli Enti iscritti ANUSCA ..... € 360,00

SOLUZIONE D:

- iscrizione giornaliera + 2 coffee break ..... € 190,00
  per gli Enti iscritti ANUSCA ..... € 150,00

SOLUZIONE E:

- iscrizione giornaliera ..... € 160,00
  per gli Enti iscritti ANUSCA ..... € 120,00

Per iscriversi inviare al fax **051/944183-942733**
o a **segreteria@anusca.it**
entro e non oltre il **17/10/2011**
la **Scheda di iscrizione individuale** con la
copia della ricevuta di versamento

NON SI ACCETTANO PRENOTAZIONI TELEFONICHE

XXXI Convegno Nazionale
Riccione, 14-18 Novembre 2011

Ente di appartenenza e sigla/logo (per etichetta)
(ad 10 DPR n. 633/72, così come modificato dall'art. 14, comma 10 legge n. 537 del 24/12/1993 - Gazzetta 24 anni)

Scheda di iscrizione individuale

Tutte le/coloro le persone fisiche e/o dei dati necessari in assenza di Ente

Iscritto all'Associazione: sì ❑ no ❑

Via _____ n. _____

Città _____ PV ____ CAP _____

Tel. _____ Fax _____

C.F. _____ P.I. _____

❑ "tariffa ridotta" (inviare copia tessera associativa)

Nome e cognome del partecipante (indirizzo privato)

_____

Città _____ PV _____ CAP _____

Via _____ n. _____

C.F. _____ P.I. _____

Ente di appartenenza

Iscritto all'Associazione: sì ❑ no ❑

Qualifica _____

Accompagnatore/i _____

camera: singola ❑ doppia ❑ tripla ❑ quadrupla ❑

Intende partecipare al XXXI Convegno Nazionale che si terrà a **RICCIONE (RN)**, nei giorni **14, 15, 16, 17, 18 novembre**, scegliendo:

- ❑ soluzione 4 stelle (pensione completa)
- ❑ soluzione 3 stelle super (pensione completa)
- ❑ soluzione 3 stelle (pensione completa)
- ❑ soluzione B (solo iscrizione)
- ❑ soluzione C (iscrizione + 4 coffee break)
- ❑ soluzione D (iscrizione giornaliera + 2 coffee break)
- ❑ soluzione E (iscrizione giornaliera)

Mezzo di trasporto utilizzato: ❑ Treno ❑ Auto ❑ Aereo

Il nome dell'Hotel assegnato sarà comunicato circa dieci giorni prima della partenza tramite:

❑ fax _____ oppure

❑ e-mail a seguente indirizzo:

---

a.n.u.s.c.a. s.r.l. (socio unico a.n.u.s.c.a.)
tel. 051/944161 - 051/944268
fax 051/942733 - 051/944183
Cod.fisc. e P.IVA 01897430209
e-mail segreteria@anusca.it
e-mail tesseramento@anusca.it

Allego alla presente domanda, copia ricevuta del versamento dell'importo di € _____

effettuato con:

- ❑ **vaglia postale** intestato ad **a.n.u.s.c.a. srl** Ufficio Postale di Castel S. Pietro T. (BO)
- ❑ **bonifico bancario** sul c/c 07400012197L presso la CARISBO - Agenzia di Castel San Pietro Terme (BO) IBAN: IT 49 T 06385 36250 074000121 97L
- ❑ **pagamento in loco**
- ❑ **bonifico postale** sul c/c 000051794329 presso le POSTE ITALIANE - Agenzia di Castel San Pietro Terme (BO) IBAN IT 35 X 07601 02400 000051794329
- ❑ versamento **c/c postale** n. 000051794329 intestato ad ANUSCA srl.

data _____ Firma _____

Note _____

_____

- La quota di partecipazione al Convegno è a "pacchetto" per cui la possibilità di scegliere delle "Soluzioni B, C, D, E" è riservata esclusivamente a coloro i cui luoghi di appartenenza distano meno di 100 km. da Riccione.
  Le "Soluzioni B, C, D, E" non comprendono: la sistemazione a berghiera, le manifestazioni serali, i transfer da/per stazione ferroviaria di Riccione, le escursioni per gli accompagnatori;
- I **familiari accompagnatori** godranno di una riduzione sulla quota di iscrizione (€ 360,00 Enti non iscritti; € 260,00 Enti iscritti) alla soluzione prescelta.
- Le tariffe per la partecipazione saranno stabilite sia da ANUSCA srl per la quota di iscrizione e gestione servizi, sia con riferimento hotel per la sistemazione alberghiera;
- Gli **annullamenti** delle prenotazioni che perverranno entro il **02/11/2011** daranno diritto al rimborso delle quote versate al netto della quota di iscrizione (€ 360,00 Enti non iscritti - € 260,00 Enti iscritti).
  Per i familiari il rimborso è totale.
- La quota di iscrizione è esente IVA ai sensi art. 10 DPR 633/72, così come dispone l'art. 14 comma 10, legge 537 del 24/12/1993.

Le pagine dei "Quesiti risolti"

A cura di Agostino Pasquini

1) Anagrafe-Stranieri

Si è proceduto all'iscrizione anagrafica di un minore straniero per immigrazione da altro Comune italiano. Documenti esibiti: passaporto, carta di soggiorno, carta regionale dei servizi. Il minore è portatore handicap, necessita di assistenza scolastica e vari interventi erogati da servizi sociali.

Ora la scuola comunica al Sindaco che il ragazzo non ha l'età risultante in anagrafe, è maggiorenne. A corredo della segnalazione fornisce un certificato di nascita redatto in lingua inglese.

Per procedere alla rettifica della data di nascita in anagrafe, dovrò avere un certificato di nascita rilasciato dal Paese di origine debitamente tradotto e legalizzato?

Il Sindaco dovrà poi segnalare il fatto all'Autorità competente visto che lo straniero è in possesso di documenti?

Risponde l'Esperto ANUSCA Romano Minardi

Il percorso da Lei indicato è quello corretto, per cui non ho alcun rilievo o aggiunta da fare. Posso solo ipotizzare che il minore e per lui i genitori, non proveda a presentare i documenti tradotti e legalizzati necessari alla correzione dei dati. In questo caso, le suggerisco di informare ugualmente la Questura per i provvedimenti di competenza, al fine di raggiungere in ogni caso il risultato della correzione di dati errati e anche di chiarire se si tratta della stessa persona che ha presentato documenti falsi o semplicemente errati.

In certi casi, non si è in presenza della presentazione di documenti "falsi", ma si tratta di stranieri che arrivano in Italia senza documenti e per i quali è la stessa Questura che ricostruisce i dati personali che poi, una volta acquisiti i documenti ufficiali, possono risultare errati.

Naturalmente, prima di dare per scontato che si tratta di una persona che ha commesso un reato (anche grave, quale è l'esibizione di documenti falsi), occorre chiarire tutta la situazione con l'aiuto indispensabile della Questura.

2) Anagrafe

Una cittadina italiana residente, si è recata presso il nostro ufficio richiedendo la carta di identità per il figlio minore. Alla richiesta dell'autorizzazione del padre dello stesso ai fini del rilascio del documento valido per l'estero, la signora ha prodotto una sentenza del Tribunale ordinario datata 2004, ad oggetto "Verbale di comparizione dei coniugi per la separazione personale", nel quale viene indicato l'affidamento del figlio alla madre con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé. Nella stessa sentenza viene inoltre specificato che "i coniugi si rilasciano reciproco assenso al rilascio o rinnovo di carta di identità e passaporto con iscrizione del figlio minore". Ad oggi non abbiamo provveduto ad evadere la richiesta della signora, ma abbiamo richiesto l'autorizzazione del padre del minore o, in mancanza, la dichiarazione del Tribunale dei minori di autorizzazione all'emissione del documento. La signora, inoltre, è in possesso di propria carta di identità valida per l'espatrio; trattandosi di madre di minore, per la sua emissione, sarebbe stata necessaria la preventiva autorizzazione del coniuge, anche se la signora, a livello anagrafico risulta regolarmente coniugata?

Risponde l'Esperto ANUSCA Domenico Grieco

Iniziamo dalla Legge 21.11.1967 n. 1185 art. 3 lettere b), d), e) e g), modificato con Legge 16.01.2003 n. 3:

"Non possono ottenere il passaporto: b) I genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore o quando sia titolare esclusivo della potestà del figlio.

d) Coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempre che la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi uno di reclusione o due di arresto.

e) Coloro che siano sottoposti a misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della Legge 27.12.1956 n. 1423.

g) Coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il primo gennaio dell'anno in cui compiono il ventesimo anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare". Tale normativa è alla base del rilascio anche della carta d'identità.

In ogni caso, in sede di richiesta di rilascio della C.I. anche quale documento valido per l'espatrio, è richiesta unicamente la dichiarazione di cui all'art. 1 dPR 6/8/1974, n. 649: "L'interessato che intenda giovarsi della equipollenza, prevista dalle norme in vigore, della carta d'identità al passaporto, deve sottoscrivere, in sede di richiesta della carta di identità, dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto, di cui all'art. 3, lettere b), c), d), e), f), g) della legge 21 novembre 1967, numero 1185.". Questo in quanto continuino a valere le disposizioni emanate in precedenza con due Circolari, pressoché identiche, emanate subito dopo l'entrata in vigore del DPR 6 agosto 1974, n. 649, una dal Ministero dell'Interno (la Circ. n. 47854, del 15 febbraio 1975 "Nuova disciplina della validità all'espatrio della carta di identità ed altri documenti equipollenti al

continua da pagina 16: **Le pagine dei quesiti...**

passaporto") e una del Ministero degli Affari Esteri (la Circ. n.6 del 27 gennaio 1975: "Disciplina dell'uso, ai fini dell'espatrio, della carta di identità e dei documenti equipollenti al passaporto").
Le disposizioni dei due Ministeri sono concordi nell'affermare che "...I Comuni, a differenza di quanto avviene per i passaporti rilasciati dalla Questure e dagli uffici consolari, non sono tenuti a verificare l'attendibilità della dichiarazione resa, che è invece affidata all'esclusiva responsabilità del dichiarante". Pertanto il richiedente la carta di identità con prole minore, coniugato, o presenta l'assenso dell'altro genitore o dichiara (autocertifica) di averlo. Il richiedente con prole minore, non coniugato, divorziato o separato, può presentare l'autorizzazione del giudice tutelare, ma può anche semplicemente dichiarare di avere l'assenso dell'altro genitore (o, addirittura, dichiarare di avere l'autorizzazione del Giudice tutelare) e lo fa sottoscrivendo la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui all'art. 3, lett. b) della legge 21 novembre 1967, n. 1185. L'argomento è stato ben definito nella Circolare MIACEL n. 7 del 19.04.1993 che dice: "...Ne consegue che il coniugato con prole minore non deve esibire alcun atto di assenso, contrariamente a quanto stabilito per il passaporto. Infatti, la disciplina prevista per quest'ultimo documento non si applica integralmente alla carta di identità, in quanto ai fini dell'equipollenza viene richiesta soltanto la sottoscrizione della dichiarazione."
Sarà il richiedente la C.I., con la sua dichiarazione, ad assumersi la responsabilità della veridicità di quanto asserito (con tutte le conseguenze del caso nell'ipotesi di dichiarazione mendace). Il Comune può provvedere a controlli (art.43 e 71 dPR 28/12/2000, n.445) e nel caso abbia certezza che la dichiarazione resa sia mendace, il Comune è tenuto alla segnalazione di cui all'art.331 CPP per il reato di cui all'art.495 CP. A integrazione riporto anche quanto scritto nella Circolare n.7 del 19.04.1993: "Pertanto la responsabilità di quanto affermato è a totale carico dell'interessato e nessuna conseguenza può derivare a carico degli operatori comunali a norma di quanto stabilito dagli articoli 24 e 26 della legge 4.1.1968, n. 15. In considerazione di ciò i Comuni, come già affermato da questo Ministero con circolare della Direzione Generale della Pubblica Sicurezza n. 300/47854/21.151 del 15 febbraio 1975, non sono tenuti a svolgere alcuna verifica circa l'attendibilità delle dichiarazioni. Ne consegue che il coniugato con prole minore non deve esibire alcun atto di assenso, contrariamente a quanto stabilito per il passaporto". Alla luce di quanto detto, il rilascio della carta d'identità alla signora è stato corretto. Circa poi la questione relativa al rilascio della carta d'identità del minore, si fa presente che nulla è variato in merito. Difatti, anche la recentissima Circolare n. 15 del 26/05/2011 Min. dell'Interno "Decreto-legge 13 maggio 20 II, n.70, recante "Prime disposizioni urgenti per l'economia", rilascio della carta d'identità ai minori." recita: "Con riguardo all'applicazione di tale disposizione, si richiama il contenuto della Circolare n.7, del 19 aprile 1993, con la quale è stato chiarito che al fine del rilascio ai minori della carta d'identità valida per l'espatrio, è necessario l'assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre che la dichiarazione di assenza di motivi ostativi all'espatrio, ai sensi dell'art. I del D.P.R. n. 649/1974. Pertanto, in tali ipotesi, il Comune dovrà acquisire il suddetto assenso, che potrà anche essere trasmesso dagli interessati con le modalità di cui all'art. 38, c. 3, del D.P.R. 445/2000".

---

continua da pagina 6: **Censimento...**

19).
In particolare nella Circolare MEF cit. ("Monitoraggio della spesa pubblica del personale, conto annuale e relazione sulla gestione. Esercizio 2001") si legge, anche se riferito all'incentivo alla progettazione, di cui all'art. 18 L. 109/94, che "Tale importo deve intendersi comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione analogamente alle somme corrisposte per l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero dell'evasione dell'ICI e dei compensi corrisposti per le attività svolte per rilevazioni statistiche dell'ISTAT".
Se non si procedesse nel senso sopra indicato, si verrebbero a porre a carico dei bilanci comunali oneri non previsti (e quindi senza copertura) e, soprattutto, non dovuti.
In altre parole, per lo svolgimento dell'attività censuaria, a proposito del personale utilizzato, si dovrebbe fare "un impegno di spesa" utilizzando somme trasferite (ISTAT) e somme a carico del bilancio comunale. Ciò non è possibile perché come previsto dalle norme vigenti, nessun onere deve gravare sulle casse comunali.
Queste considerazioni riguardano qualsiasi onere fiscale, previdenziale ed assistenziale che compongono l'importo lordo del compenso.
Inoltre se così non fosse, si avrebbe una situazione "fiscale" diversa fra il dipendente comunale incaricato dello svolgimento delle attività censuarie ed il soggetto appositamente assunto per svolgere le stesse mansioni : per il primo, essendo qualificato il compenso ISTAT quale salario accessorio, sarebbe il Comune e non l'ISTAT a pagare gli oneri riflessi, mentre per il secondo nell'ipotesi, per esempio, di una prestazione occasionale, il prelievo IRPEF sarebbe a carico dell'ISTAT.
Ma soluzione potrebbe essere individuata per evitare i problemi di natura fiscale, sopra evidenziate, che alla fine di ripercuotono nelle tasche dei dipendenti interessati che si vedono decurtare il proprio compenso di una percentuale notevole (un circa 40% medio): l'ISTAT, invece, di erogare i compensi in modo forfetizzato dovrebbe corrisponderli a consuntivo sulla base degli importi effettivamente corrisposti.

La storia dell'Ordinamento di Stato Civile in pillole/3

Con l'unità d'Italia nasce anche il primo ordinamento dello stato civile

di Antonia De Luca

Si dovette giungere all'Ordinamento dello Stato Civile del 15 novembre 1865 (Regio Decreto n. 2602) e, poi, al nostro codice civile del 1865, il primo dell'Italia unita, per ottenere una netta separazione fra funzione civile e funzione religiosa anche per quanto attiene al matrimonio.

Stabiliva l'art. 93 che "il matrimonio deve essere celebrato nella casa comunale dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile" e con ciò riaffermava il principio sottolineato - nella relazione alla Camera dei Deputati - della separazione tra Stato e Chiesa.

Nato in un clima liberale con aspetti talora aspri di anticlericalismo, il codice del 1865 si proponeva tuttavia di "non vincolare la libertà dei cittadini e de' ministri di culto" e neppure di imporre la precedenza degli atti civili. In effetti, il cittadino poteva indifferentemente contrarre per primo il matrimonio civile o quello canonico: quest' ultimo, in ogni caso, era privo di rilevanza agli effetti civili poiché per lo Stato esso non faceva sorgere alcun vincolo di coniugio giuridicamente valido.

La riaffermazione del principio della netta separazione dei due profili, quello civile e quello religioso, non fu peraltro agevole per lo Stato italiano, a causa della viva opposizione sollevata dai cattolici e dallo stesso Papa.

Durante la discussione del progetto Vacca alla Camera dei deputati fu ricordata anche una lettera dello stesso Pontefice diretta a Vittorio Emanuele II nella quale, fra l'altro si diceva "come volete voi scindere il matrimonio e farne un contratto e un sacramento? Esso è tutto un sacramento", con ciò sottolineando un contrasto ideologico radicale.

Ma il clima politico era maturo per una netta separazione fra la funzione civile e quella religiosa ed il nuovo codice fu promulgato e gradualmente esteso a tutte le regioni; con esso, si può dire, il principio della secolarizzazione del servizio di Stato Civile trova la sua completa realizzazione.

Dal codice del 1865 si passa agevolmente al Regio Decreto del 9 luglio 1939 n. 1238, recante quel complesso organico delle disposizioni in tema di "Ordinamento dello Stato Civile", Ordinamento, com'è noto, rimasto in vigore fino al 2001.

Antonia De Luca, Esperto Anusca

Il codice civile del 1942 dedicava solo qualche articolo al problema (artt. 449-455), richiamando per il resto la legge speciale e cioè il menzionato Regio Decreto n. 1238 del 1939.

E' opportuno, in ogni caso, ricordare che nel 1929 fu stipulato, tra lo Stato Italiano e la Chiesa cattolica il Concordato, grazie al quale il matrimonio celebrato dinanzi al Ministro di culto acquisiva effetti civili.

Peraltro, avendo conservato il codice civile l'istituto del matrimonio civile, l'evoluzione storica dell'istituto, che ha le sue ormai remote origini nella Rivoluzione Francese, non viene né compromessa né intaccata.

Il concordato del 18 febbraio 1984 non modifica nella sostanza il regime matrimoniale, che riamane ancorato al binario civile e concordatario, come nel 1929.

Un periodo oscuro per gli Ufficiali di stato civile: le leggi razziali

Nel 1938 l'Italia adotta le cosiddette le "leggi razziali", inquietanti per gli obiettivi che si ponevano andando ad incidere sulla capacità giuridica delle persone e negando di fatto agli ebrei la possibilità di essere soggetti di diritto a pieno titolo, creando una nuova categorie di «sottocittadini».

Tra i vari adempimenti che la legge richiedeva ai destinatari di quelle norme vi era la compilazione di una dichiarazione di appartenenza alla cosiddetta "razza ebraica".

La dichiarazione doveva essere consegnata agli uffici di stato civile del Comune di residenza "in conformità a quanto disposto dall'art. 19 del RDL 17 novembre 1938 – XVI n. 1728", e prevedeva severe pene per coloro che non si attenevano a quest'obbligo.

In base all'art. 9, del provvedimento sopra citato, "L'appartenenza alla razza […] deve essere denunziata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione. Tutti gli estratti dei predetti registri ed i certificati relativi, che riguardano appartenenti alla razza […], devono fare espressa menzione di tale annotazione.Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessione o autorizzazioni della pubblica autorità. I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila" .

Nel gennaio 1944 Pietro Badoglio, alla guida del primo dei due governi di cui sarà a capo, firma alcuni provvedimenti recanti rispettivamente "Disposizioni per la reintegrazione dei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati dl razza ebraica e o considerati di razza ebraica" e "Disposizioni per la reintegrazione dei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica".

Il primo provvedimento prevede all'art. 3 che "Le annotazioni di carattere razziale iscritte nei registri dello stato civile ed in quelli della popolazione sono da considerarsi inesistenti. Nel rilascio di estratti o di copie di atti dello stato civile o di certificati anagrafici, tali annotazioni non dovranno mai essere riprodotte, salvo che per espressa richiesta della autorità giudiziaria o in seguito a specifica autorizzazione del procuratore del Re su domanda dell'interessato".

Il testo sembrerebbe sufficientemente chiaro da non dare àdito a dubbi e incertezze. Invece i dubbi sorgono da subito con riguardo a quanto previsto dal regio decreto 1238 del 9 luglio 1939 sull'Ordinamento dello stato civile che ex articolo 184, titolo XI Degli estratti degli atti dello stato civile e dei relativi certificati, prevede che "Gli estratti degli atti dello stato civile sono rilasciati per riassunto, nel quale sono riportate le indicazioni contenute nell'atto originale